

Sentenza **209/2022** (ECLI:IT:COST:2022:209)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SCIARRA** - Redattore: **ANTONINI**

Camera di Consiglio del **12/09/2022**; Decisione del **12/09/2022**

Deposito del **13/10/2022**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 13, c. 2°, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, c. 22/12/2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, c. 707°, lett. b), della legge 27/12/2013, n. 147.

Massime:

Atti decisi: **ordd. 3 e 50/2022**

Comunicato stampa

Pronuncia

SENTENZA N. 209

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emma SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del decreto-legge (urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge modificata dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per il bilancio pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», promossi complessivamente dalla Commissione tributaria per il 2022 e dalla Corte costituzionale con ordinanza del 12 aprile 2022, iscritte, rispettivamente, ai numeri 4 e 19, prima serie speciale, dell'anno 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 4 e 19, prima serie speciale, dell'anno 2022

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 settembre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 22 novembre 2021, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2022, la Commissione ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», in relazione all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare di cui il contribuente sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune.

1.1.– Il rimettente riferisce che le questioni sono sorte nel corso di un giudizio d'impugnativa avverso la delibera del Comune di Napoli contestava a M. M. il mancato pagamento dell'IMU (anni dal 2015 al 2018) in relazione alla

2.– Nel corso del giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022, iscritta al n. 50 del registro a sé questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 modificato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui, ai fini del riconoscimento quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.

Segnatamente, nella suddetta ordinanza questa Corte anzitutto ha precisato – dopo aver dichiarato l'inammissibilità sollevate dalla difesa statale – che il petitum della CTP è circoscritto a un intervento additivo, comma 2, al fine di attingere al riconoscimento, attualmente precluso dal diritto vivente, dell'esenzione IMU familiare situata in un determinato comune, anche quando la residenza anagrafica di uno dei suoi componenti è ubicata in altro comune.

Quindi, questa Corte ha rilevato che, tuttavia, «le questioni sollevate dal giudice a quo in relazione a tutte le connesse alla più ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del d.l. n. 201 del 2011, che, ai fini del riconoscimento della suddetta agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare».

Infatti, in forza di tale disciplina «la possibilità di accesso all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile viene meno al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano essere connesse a residenze e dimore abituali differenti».

Pertanto, sarebbe tale previsione a determinare un trattamento diverso del nucleo familiare rispetto non solo alle coppie di mero fatto, poiché, sino a che il rapporto non si stabilizzi nel matrimonio o nell'unione civile, ma anche a ciascuno dei partner di accedere all'esenzione IMU per la rispettiva abitazione principale.

Da qui la conclusione che «la risoluzione della questione avente ad oggetto la regola generale stabilita dal quarto periodo del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui stabilisce il descritto nesso tra il riconoscimento dell'agevolazione IMU familiare e la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare, si configura come logicamente preclusa dalle questioni sollevate dal giudice a quo (ex multis, ordinanza n. 18 del 2021)».

2.1.– Quanto alla non manifesta infondatezza, l'ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 ha ravvisato l'infondatezza della domanda di annullamento della regola generale con gli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost.

In particolare, quanto al primo dei suddetti parametri, nella fattispecie in esame questa Corte ha dubitato «della possibilità di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli immobili in quanto coniugi, come spesso accade nell'attuale contesto sociale, effettive esigenze comportino la fissazione di regole diverse da quelle abituali da parte dei relativi componenti del nucleo familiare».

Quanto, poi, al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53, primo comma, Cost., si è parimenti dubitato «in quanto, peraltro in relazione a un'imposta di tipo reale quale l'IMU, del nucleo familiare rispetto alle persone fisiche, la sentenza n. 179 del 1976, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'imposta sui redditi sul cumulo dei redditi dei coniugi».

Infine, quanto all'art. 31 Cost., si è osservato che la disciplina in oggetto non agevolerebbe «con misure che favoriscano la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi», ma anzi comporterebbe per i nuclei familiari un trattamento meno favorevole di quello delle persone singole e dei conviventi di mero fatto.

2.2.– Di conseguenza, questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio sollevato dalla CTP con l'ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022.

2.3.– Nel giudizio introdotto dall'ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. n. 2022, in data 3 maggio 2022 la Confedilizia (Confedilizia) ha depositato, in qualità di amicus curiae, un'opinione scritta – ammessa con decreto n. 1000 del 12 maggio 2022 – argomentando a sostegno dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale.

In particolare, ad avviso dell'associazione, nella disciplina dell'IMU il sintagma «nucleo familiare» manca di costituire un elemento di irragionevolezza nell'ordinamento tributario. Sarebbero, pertanto, del tutto replicabili le argomentazioni della già citata sentenza n. 179 del 1976 che – seppure in tema di imposizione diretta – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., irragionevolmente avevano riservato ai «coniugi conviventi un trattamento meno favorevole di quello previsto per conviventi non uniti in matrimonio».

Inoltre, secondo la Confedilizia, lungi dall'introdurre ragionevolmente un «nuovo soggetto passivo» – quale è stato il nucleo familiare nelle esperienze straniere – il riferimento al nucleo familiare sarebbe stato introdotto in funzione di «mere esigenze di equità e di giustizia» e della considerazione dell'evidente evoluzione sociale e delle esigenze di mobilità nel mondo del lavoro, ciò che rende giustificata la disposizione censurata con finalità antielusive (anche in ragione del potere di vigilanza e controllo esercitato dall'Amministrazione finanziaria).

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 22 novembre 2021, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2022, la Commissione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), del d.l. n. 110 del 2018, che prevede l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione edibile e dimora principale del nucleo familiare.

rispetto a quello delle persone singole e dei conviventi di mero fatto.

3.– Preliminarmente, i giudizi promossi dalla CTP di Napoli con ordinanza iscritta al n. 3 del reg. ord. 2022 iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, poiché hanno ad oggetto considerazione dello stretto rapporto tra le previsioni coinvolte, riguardanti, rispettivamente, i periodi quinto e sesto del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato.

3.1.– Il carattere pregiudiziale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da questa Corte rispetto alla CTP di Napoli ne impone la previa trattazione.

4.– Le questioni sollevate da questa Corte con ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 sono fondate.

Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.

Tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in caso di nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun partner anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale. Il fatto che i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il proprio nucleo familiare.

La scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o di unione civile ha l'effetto di precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come esigenze lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.

Soprattutto, poi, nel diritto vivente, il suddetto riferimento al nucleo familiare è interpretato nel senso di precludere ai coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in due abitazioni site in comuni diversi; secondo questa giurisprudenza nessuno dei loro immobili potrà essere considerato abitazione principale e beneficiare dell'esenzione.

Per comprendere come si sia giunti a tale esito, criticato in dottrina, è opportuno ricostruire l'evoluzione del beneficio in questione (che, nelle varie fasi della sua esistenza giuridica, ha assunto anche il carattere di quello, più recente, di completa esenzione dall'IMU).

5.– Il riferimento al nucleo familiare non era presente nell'originaria disciplina dell'IMU (istituita dall'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale»), che subordinava il riconoscimento del diritto all'esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di co-proprietario. L'identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un unico immobile.

Il riferimento al nucleo familiare nemmeno figurava nella successiva formulazione, con la quale è stata introdotta l'agevolazione per il nucleo familiare (sentenza n. 262 del 2020), ovvero l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito e modificato, che ha modificato l'agevolazione – consistente non più in un'esenzione, ma in una riduzione dell'aliquota – era riconosciuta, anziché in un'esenzione, a «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore in due comuni diversi, l'agevolazione per l'abitazione principale si applicava a entrambi gli immobili.

5.1.– Solo con l'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2012, n. 27, su diversi aspetti della disciplina dell'IMU, è stata modificata la definizione di abitazione principale, introducendo il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l'immobile destinatario dell'agevolazione.

Segnatamente, il comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, è stato così modificato e intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenze anagrafiche in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Tale disciplina è stata poi confermata dalla legge n. 147 del 2013 che ha reintrodotto la completa esenzione IMU dal gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), ed è stata modificata, con la lettera b), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020-2022) all'interno della disciplina della cosiddetta «nuova IMU», divenuta sostanzialmente con il nome di TASI.

5.2.– La nuova formulazione introdotta con il d.l. n. 16 del 2012, come convertito, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, applicando il criterio «di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le quali Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130).

La Corte di cassazione, infatti, in una prima fase, disattendendo una diversa interpretazione inizialmente proposta dalle finanze con la circolare n. 3/DF del 2012 (diretta a riconoscere, nel silenzio della norma, il beneficio di esenzione per nuclei familiari in comuni diversi, adibiti a residenza e dimora), ha ritenuto che l'agevolazione spettasse per un solo immobile per nuclei familiari in comuni diversi nel medesimo comune, come del resto espressamente recita il suddetto comma 2 dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito e modificato (situazione non espressamente regolata dalla disposizione in oggetto); ciò a meno che non fosse in un unico comune familiare. Infatti solo «la frattura» del rapporto di convivenza comporta «una disgregazione del nucleo familiare».

ordinanze della Corte di cassazione n. 4170 e n. 4166 del 2020).

L'art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019 è stato pertanto integrato prevedendo che: «[n] familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ai componenti del nucleo familiare».

6.– La ricostruzione dell'evoluzione normativa mette in evidenza, in sintesi, come si sia realizzato, nella storia, il passaggio dalla considerazione di una situazione meramente oggettiva (la residenza e la dimora abituale del proprietario) alla circostanza che si trattasse di soggetti singoli, coabitanti, coniugati o uniti civilmente) al rilievo dato a un possessore dell'immobile con il proprio nucleo familiare).

La descrizione dello sviluppo giurisprudenziale ha poi evidenziato come l'introduzione di questo elemento nell'esito di una radicale penalizzazione dei possessori di immobili che hanno costituito un nucleo familiare, in materia di imposte, sono visti escludere dal regime agevolativo entrambi gli immobili che invece sarebbero stati candidati a favore di quanto previsto nel d.lgs. n. 23 del 2011.

A tale esito il diritto vivente sembra essere pervenuto per un duplice motivo.

Da un lato l'assenza, nella disciplina dell'IMU, di una specifica definizione di «nucleo familiare», a fronte di quella contenuta nel titolo e oltre quelli civilistici – nell'ordinamento. Si pensi, ad esempio, a quello stabilito ai fini dell'indicatore di equivalenza (ISEE) dall'art. 3 del d.P.C.m. 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle norme in materia di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», oppure a quello, stabilito però esclusivamente in riferimento al reddito delle persone fisiche (IRPEF) dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del regolamento dei redditi). Dall'altro la dichiarata esigenza di interpretare restrittivamente le agevolazioni tributarie; esigenza che si riferisce a un'agevolazione del tipo di quella in esame (si veda al riguardo il punto successivo).

Ciò che, nell'insieme, conferma come l'effettiva origine dei problemi applicativi determinati dagli approdi in materia, ovvero nel censurato quarto periodo del comma 2, dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito in legge, è il riferimento generale dell'agevolazione al nucleo familiare, piuttosto che nel quinto periodo del medesimo comma, che ne disciplina, invece, solo una specifica ipotesi.

È per tale motivo che questa Corte ha ritenuto, dato il «rapporto di presupposizione» tra le questioni (o, in alternativa, dinanzi a se stessa quella sulla disciplina, appunto, a monte).

7.– Ciò precisato, è fondata la questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.

Va, in primo luogo, chiarito che l'agevolazione in oggetto non rientra tra quelle strutturali, essendo senza rilevanza per il proprio (sentenza n. 120 del 2020). Inoltre, se da un lato, essa si può ritenere rivolta a perseguire la finalità di favorire la popolazione alla proprietà dell'abitazione» (art. 47, secondo comma, Cost.), dall'altro essa esenta le abitazioni principali dall'imposta municipale (l'IMU), determinando un effetto poco lineare rispetto ai principi che giustificano l'esenzione dall'imposta, questa finirà per risultare a carico di chi non vota nel comune che stabilisce l'imposta.

In difetto di una chiara causa costituzionale l'esenzione in oggetto è pertanto riconducibile a una scelta rimessa al legislatore, ciò che evoca per costante giurisprudenza un sindacato particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratio.

8.– Nella questione che questa Corte si è autorimessa, tuttavia, viene direttamente in rilievo il contrasto costituzionale di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost. e solo indirettamente il tema dell'estensione di un'agevolazione a un nucleo familiare.

In altri termini, nonostante una eadem ratio sia comunque identificabile nelle varie situazioni in cui l'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha la dimora abituale, dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato, unione civile, convivente o singolo –, la questione non è direttamente rivolta a estendere l'esenzione, quanto piuttosto a negare il diritto al beneficio.

9.– In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio vivano in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito del nucleo familiare spirituale.

In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la dimora abituale in un determinato immobile (cioè un dato facilmente accertabile, come si preciserà di seguito, attraverso un'evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto diritto) e il doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.

Non vi è ragionevole motivo per discriminare tali situazioni: non può, infatti, essere evocato l'obbligo di fedeltà, dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non in materia di separazione, di stabilire residenze disgiunte (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza n. 1000 del 2015) o possibilità si oppongono le norme sulla «residenza familiare» dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o «comune» degli conviventi (art. 145 cod. civ.) della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

Inoltre, il secondo comma dell'art. 45 cod. civ., contemplando l'ipotesi di residenze disgiunte, conferma la rilevanza della propria residenza personale.

Nella norma censurata, invece, attraverso il riferimento al nucleo familiare, tale ipotesi finisce per dettare

imposta reale e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito.

Appare pertanto con ciò coerente il fatto che nella sua articolazione normativa rilevino elementi come dell'immobile, ma non le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, lo status personale del contrib

Ciò salvo, in via di eccezione, una ragionevole giustificazione, che nel caso però non sussiste: qualora, infatti imponga ai coniugi o ai componenti di una unione civile l'effettiva dimora abituale e residenza anagrafica in di meno la maggiore economia di scala che la residenza comune potrebbe determinare, ovvero la convivenza in 1 tabulas nel caso in considerazione non si verifica.

Sotto tale profilo, le ragioni che spingono ad accogliere la censura formulata in relazione all'art. 53 Cost. 1 in riferimento anche all'art. 3 Cost.; infatti «ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria 2015).

12.– Conclusivamente deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell' convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitaz iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo ni e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

13.– L'illegittimità costituzionale del censurato quarto periodo del comma 2 dell'art. 13, nei termini descritti sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Cc norme.

13.1.– Innanzitutto comporta l'illegittimità costituzionale consequenziale del quinto periodo del medesimo del 2011, come convertito e successivamente modificato, che stabilisce: «[n]el caso in cui i componenti de dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Tale disposizione, infatti, risulta incompatibile con la ratio della decisione di questa Corte sul quarto pe lascerebbe in essere le descritte violazioni costituzionali all'interno dello stesso comune, dove, in caso di resi coppia di fatto godrebbe di un doppio beneficio, che risulterebbe invece precluso, senza apprezzabile motivo, civile.

È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; da determinare un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l'hanno stabilita all'interno del

13.2.– L'illegittimità costituzionale in via consequenziale va dichiarata anche con riguardo alla lettera b) de 160 del 2019, dove, in relazione alla cosiddetta "nuova IMU", è stato identicamente ribadito che «per abitaz iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abt residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione prii relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Con riferimento al primo periodo di tale disposizione la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via c in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urb quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficament principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immob abitualmente e risiede anagraficamente».

Con riferimento al secondo periodo essa investe, invece, l'intera disposizione.

13.3.– Deve, infine, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale anche dell'ultim 741, lettera b), secondo periodo, all'esito delle modifiche apportate con l'art. 5-decies, comma 1, del d.l. n dispone: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano com possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ne familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territ agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applic componenti del nucleo familiare».

Rispetto a tale disciplina risultano replicabili le motivazioni, sopra esposte, che hanno condotto all'accogli si è autorimessa.

Infatti, consentendo alla scelta dei contribuenti l'individuazione dell'unico immobile da esentare, la ne spettanza del beneficio dall'effettività del luogo di dimora abituale, negando così una doppia esenzione pe coniugi o i componenti di una unione civile abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, d residenza anagrafica.

14.– Da ultimo questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale v vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. immutabili all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle abitazi

modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»»;

4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertita con legge 14 dicembre 2021, n. 215;

6) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, convertito e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate ai sensi degli artt. 31, 35, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA